


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 22 novembre 2017

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2017, n. 16.

Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2017, n. 16.

Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e nel rispetto delle proprie competenze, persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare il diritto di ogni individuo all'accesso al cibo;
- b) ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti, in conformità ai principi di economia circolare di cui alla normativa vigente, in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e dei prodotti non alimentari di cui all'articolo 4, comma 3;
- c) favorire il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale delle eccedenze alimentari, compresi i prodotti agricoli in campo, gli alimenti a fini medici speciali e gli alimenti senza glutine, a favore delle persone che si trovino in stato di indigenza o comunque in situazioni di disagio sociale o socio-sanitario;
- d) favorire il riutilizzo e la donazione dei prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, commi 350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 2008 (legge finanziaria 2008));
- e) promuovere l'insediamento di centri di riuso quali luoghi per il conferimento e lo scambio di beni idonei al riutilizzo di cui il possessore non intende più servirsi ma ancora suscettibili di vita utile;
- f) contribuire alle attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Art. 2
(Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale)

1. Il Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale in coerenza con le previsioni e gli obiettivi di cui alla presente legge e coordina le proprie linee di intervento con la pianificazione regionale in materia di ambiente, sanità, istruzione, commercio, agricoltura, politiche giovanili e socio-assistenziali.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale provvede al coordinamento degli assessorati competenti per l'individuazione dei relativi ambiti di intervento.

3. Il Piano, in particolare, contiene:

- a) le finalità generali degli interventi regionali nel settore della donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale dei prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici, nonché l'analisi dei relativi bisogni nel territorio regionale;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire, nonché le relative priorità;
- c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative e dei soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.

4. La Giunta regionale, in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 6 e acquisite e valutate le proposte e le osservazioni del Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 2, adotta il Piano di cui al comma 1, che ha validità triennale, e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

Art. 3
(Programmi attuativi annuali)

1. Il Piano regionale di cui all'articolo 2 è attuato mediante programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 6 e acquisite e valutate le proposte e le osservazioni del Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 2.

2. I programmi attuativi annuali individuano, in particolare:

- a) le priorità degli interventi e gli obiettivi da conseguire in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
- b) le risorse economiche destinate alla realizzazione degli interventi;
- c) le iniziative promosse dalla Regione secondo quanto previsto all'articolo 5;
- d) le iniziative e le modalità di organizzazione della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Art. 4
(Reti operative e Tavolo di coordinamento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene la costituzione di Reti operative di cui fanno parte i Comuni, singoli o associati, gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della l. 166/2016, nonché i soggetti donatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge aventi sede legale nel territorio regionale o che, pur avendo sede fuori dal territorio umbro, svolgono l'attività prevalente in Umbria. Alle Reti operative possono partecipare anche i soggetti individuati per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), nonché gli operatori dei settori non alimentari per i prodotti di cui al comma 3.

2. Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, è istituito presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali un Tavolo di coordinamento delle Reti operative di cui al comma 1. La Giunta regionale con proprio atto disciplina la composizione e il funzionamento del Tavolo di coordinamento i cui componenti partecipano ai lavori a titolo gratuito.

3. I soggetti donatori di cui al comma 1 possono distribuire per fini di solidarietà sociale anche prodotti per la casa, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri e giocattoli, tra i quali anche quelli oggetto di confisca amministrativa nelle materie di competenza regionale.

4. Gli interventi previsti dalla l. 166/2016 e dalla presente legge possono essere inclusi nei Piani sociali di zona di cui all'articolo 272 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali). Le Reti operative di cui al comma 1 fanno parte dei Tavoli zionali di concertazione previsti dall'articolo 271 bis della l.r. 11/2015.

Art. 5
(Azioni della Regione)

1. Per le finalità di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), la Regione istituisce la Giornata regionale contro gli sprechi alimentari, da celebrarsi con cadenza annuale.

2. In occasione della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea:

- a) a diffondere la cultura della riduzione degli sprechi alimentari e della produzione dei rifiuti;
- b) all'informazione e sensibilizzazione contro gli sprechi dei prodotti alimentari e per il consumo consapevole;
- c) all'informazione e sensibilizzazione sul recupero e donazione a fini di solidarietà sociale delle eccedenze alimentari.

3. La Regione, inoltre, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché per incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di solidarietà sociale, realizza campagne di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi.

4. La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi didattici finalizzati all'educazione ad una sana alimentazione, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla riduzione degli sprechi.

5. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove la formazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, che operano nella gestione delle eccedenze alimentari.

Art. 6
(Consulta regionale per la donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale)

1. Presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali è istituita la Consulta regionale per la donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale, di seguito Consulta, di cui la Giunta regionale si avvale, con funzioni consultive e propositive per gli indirizzi contenuti nel Piano e nei programmi attuativi di cui agli articoli 2 e 3.

2. La Consulta è composta da dieci membri, che partecipano ai lavori a titolo gratuito, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, nonché tra le istituzioni, le associazioni di categoria ed esperti provenienti da Università e centri di ricerca.

3. La Consulta, in linea con le finalità della presente legge, provvede in particolare a:

- a) contribuire alla definizione degli obiettivi, delle azioni e delle strategie del Piano e dei programmi attuativi di cui agli articoli 2 e 3 per promuovere le attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale dei prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici;

b) facilitare l'integrazione tra le politiche e i programmi regionali, anche tramite un coordinamento interistituzionale, al fine di garantire coerenza con obiettivi e strategie di promozione delle attività di cui alla lettera a);

c) proporre soluzioni di facilitazione per le donazioni delle eccedenze alimentari.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno la Consulta trasmette alla Giunta regionale una relazione che contiene, in particolare, osservazioni, dati e materiale utili all'analisi dello stato di avanzamento della promozione delle attività di cui alla lettera a).

5. Con proprio atto la Giunta regionale individua i componenti della Consulta nonché le modalità del suo funzionamento.

Art. 7

(Interventi e contributi)

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione, mediante l'erogazione di contributi, promuove e sostiene:

a) progetti che prevedono la costituzione delle Reti operative di cui all'articolo 4, comma 1;

b) progetti di informatizzazione e di digitalizzazione della filiera di raccolta e distribuzione delle eccedenze donate, anche elaborati in collaborazione con i Comuni e utilizzando gli strumenti informatici previsti per la programmazione regionale in ambito sociale e in ambito dell'innovazione tecnologica;

c) progetti di promozione sul territorio regionale della vendita di prodotti sfusi con erogatori alla spina.

2. Ai fini e con le modalità di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene altresì progetti presentati dai Comuni, singoli o associati, che prevedono la riduzione degli sprechi alimentari e dei rifiuti in occasione delle sagre e delle feste popolari di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 (Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande).

3. La Giunta regionale, con proprio regolamento:

a) stabilisce le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti presentati, per l'erogazione delle provvidenze nonché per l'individuazione delle risorse necessarie;

b) individua i soggetti legittimati a presentare i progetti di cui alla lettera a);

c) definisce, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), lo stato di indigenza nonché le condizioni di disagio sociale e socio-sanitario di cui alla medesima disposizione, anche tenendo conto di quanto stabilito dai Comuni in ordine a tale stato e tali condizioni.

Art. 8

(Tariffa sui rifiuti)

1. La Regione promuove il raggiungimento dell'obiettivo dell'applicazione del coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)).

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI) di cui alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della l. 147/2013, stabilisce criteri e modalità per l'applicazione da parte dei Comuni del coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti.

Art. 9

(Contratti di concessione e appalti pubblici)

1. Nell'ambito dei contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti o servizi nei settori della ristorazione collettiva e forniture di derrate alimentari la Regione e i suoi enti strumentali prevedono, nei propri bandi di gara, negli avvisi o negli inviti, criteri di premialità per le imprese che garantiscono attività di recupero e donazione delle eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 4, comma 1.

2. La Regione fornisce indirizzo alle amministrazioni locali affinché nei propri bandi vengano previsti criteri di premialità sul modello di cui al comma 1.

3. Nelle procedure di cui al comma 1 la Regione e i suoi enti strumentali operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) con riferimento ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2019 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che documenta e descrive:

a) le azioni intraprese e i contributi erogati per favorire e promuovere la costituzione delle reti operative di cui all'articolo 4 comma 1, nonché l'esito dell'attività delle stesse in termini di:

1) donazione delle eccedenze alimentari;

2) riutilizzo e donazione di prodotti farmaceutici;

3) distribuzione di articoli, prodotti e oggetti di cui all'articolo 4, comma 3;

- b) le azioni intraprese per favorire e promuovere l'insediamento dei centri di riuso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);
- c) le azioni intraprese per attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione sulle materie oggetto della presente legge;
- d) i progetti finanziati ai sensi dell'articolo 7 ed i risultati conseguiti dai medesimi;
- e) i criteri e le modalità per l'applicazione da parte dei Comuni del coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti, nonché i risultati ottenuti nei Comuni ove la riduzione è stata applicata.
2. I dati e i documenti prodotti per le finalità di cui al presente articolo sono presi a riferimento per la redazione del Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di cui all'articolo 2.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano fra loro per la predisposizione della relazione di cui al comma 1 e per una migliore valutazione della presente legge.

Articolo 11 (Norma finanziaria)

1. Per le spese della "Giornata regionale contro gli sprechi alimentari" di cui all'articolo 5, comma 1, è autorizzata, per l'esercizio 2017, la spesa di € 25.000,00 da iscriversi alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio regionale di previsione 2017-2019.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari".
3. Per gli esercizi finanziari successivi, il finanziamento del Programma attuativo annuale di cui all'articolo 3 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" e della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e associazionismo".
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al bilancio regionale di previsione 2017-2019, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 12 (Norme finali)

1. Per l'anno successivo rispetto all'entrata in vigore della presente legge l'Assemblea legislativa approva il primo Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di cui all'articolo 2.
2. Entro tre mesi dall'approvazione del Piano di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta il programma attuativo annuale di cui all'articolo 3.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto individua i componenti e le modalità di funzionamento della Consulta regionale per la donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di cui all'articolo 6, comma 5.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 7, comma 3.
- La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 14 novembre 2017

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa del Consigliere Squarta, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 24 maggio 2016, atto consiliare n. 596 (X Legislatura);
- assegnato, per competenza, in sede redigente, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali" e, per competenza, in sede consultiva, alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari" il 27 maggio 2016.

Proposta di legge:

- di iniziativa dei Consiglieri Casciari e Rometti, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 15 settembre 2016, atto consiliare n. 776 (X Legislatura);

— assegnato, per competenza, in sede redigente, alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali” e , per competenza, in sede consultiva, alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari” il 16 settembre 2016;

— effettuato, da parte della III Commissione consiliare permanente, l'esame abbinato degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa, secondo il procedimento ordinario;

— formulato un testo unificato recante il seguente titolo “Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione ai fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici”;

— testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 25 ottobre 2017, con parere e relazione illustrata oralmente dal Consigliere Casciari (Atto n. 596-776/BIS);

— esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 7 novembre 2017, deliberazione n. 204.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1:

— La legge 19 agosto 2016, n. 166, recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” (pubblicata nella G.U. 30 agosto 2016, n. 202), è stata modificata con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in S.O. alla G.U. 2 agosto 2017, n. 179).

— La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300.

Si riporta il testo dell'art. 2, commi 350, 351 e 352:

«2.

Omissis.

2. 350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

2. 351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

2. 352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

Omissis.».

Note all'art. 4, commi 1 e 4:

— Per la legge 19 agosto 2016, n. 166, si vedano le note all'art. 1.

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b):

«Art. 2.

Definizioni

1. Al fine della presente legge si intendono per:

a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;

b) «soggetti donatori»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Omissis.».

— Il testo degli artt. 271 bis e 272 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), come modificato dalla legge regionale 17 agosto 2016, n. 10 (in S.O. al B.U.R. 19 agosto 2016, n. 39), è il seguente:

«Art. 271-bis

Tavolo zonale di concertazione.

1. Il Tavolo zonale di concertazione costituisce un organismo partecipativo di cui fanno parte le aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici operanti nel territorio con funzioni a rilevanza sociale, le aziende dei servizi alla persona (ASP) e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla L.R. 25/2014, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della L. 328/2000 e le organizzazioni del mondo del lavoro presenti e maggiormente rappresentative a livello della singola Zona sociale.

2. Il Tavolo zonale di concertazione contribuisce:

- a) alla definizione degli indirizzi per la programmazione sociale di zona;
- b) alla valutazione della realizzazione del Piano sociale di zona.

3. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, costituisce il Tavolo zonale di concertazione secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 270.

4. Le modalità di funzionamento e la durata del Tavolo zonale di concertazione sono definite dal regolamento sociale zonale tenuto conto del Piano sociale di zona di cui all'articolo 272.

Art. 272

Piano sociale di zona.

1. Il Piano sociale di zona è lo strumento mediante il quale la Zona sociale programma gli interventi e i servizi sociali e stabilisce i criteri per l'erogazione dei servizi sociali e per la loro attuazione.

2. Il Piano sociale di zona contiene, in particolare:

- a) lo stato di attuazione del precedente Piano;
- b) gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento;
- c) le modalità organizzative dei servizi, delle prestazioni e degli interventi;
- d) le risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare;
- e) la determinazione delle quote di risorse di cui alla lettera d) poste a carico delle Zone sociali tenendo conto del numero degli abitanti, delle caratteristiche di età degli stessi e delle caratteristiche economiche e geomorfologiche dei territori;
- f) le modalità di integrazione e di coordinamento delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie, educative, della formazione e con gli altri strumenti di programmazione territoriali.

3. L'Ufficio di piano della Zona sociale, con il coinvolgimento del Tavolo zonale di concertazione, elabora, sulla base del Piano sociale regionale, la proposta di Piano sociale di zona e a tal fine:

- a) effettua la rilevazione dei bisogni del territorio;
- b) tiene conto, ai fini dell'integrazione socio sanitaria:

- 1) del Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) di cui all'articolo 326;
- 2) del Piano attuativo delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 14;
- 3) del Programma delle Attività Territoriali (PAT) di distretto di cui all'articolo 15.

4. Il Piano sociale di zona, per le attività socio sanitarie integrate, costituisce parte integrante del PAT.

5. Il Piano sociale di zona ha durata triennale.».

Nota all'art. 7, comma 2:

— La legge regionale 2 gennaio 2015, n. 2, recante “Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”, è pubblicata nel B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2013, n. 302), come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (in G.U. 6 marzo 2014, n. 54), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5 maggio 2014, n. 102), dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 3029 e dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (in G.U. 30 agosto 2016, n. 202):

«Art. 1

Comma 652

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.».

— La legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, recante “Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 22 maggio 2013, n. 24.

Nota all'art. 9, comma 3:

— Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (in S.O. alla G.U. 5 maggio 2017, n. 103):

«Art. 34

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.».

Note all'art. 11, commi 1, 3 e 4:

— La legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)”, è pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64.

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254) e dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199):

«Art. 38

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.».

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
